

Il NO che UNISCE

Psicologi per la dignità professionale che voteranno NO

www.ilnocheunisce.it

Cari Colleghi,

Questo è un riassunto schematico del documento dell'analisi fatta sulle perplessità sul nuovo Codice Deontologico. Un'introduzione che Vi permetterà di farVi un'idea di ciò che andremo a votare. Lo scopo è sia incuriosirVi sul tema e informarVi. Vi invitiamo caldamente a consultare il documento esteso per avere tutti gli argomenti per prendere una decisione consapevole.

Vi ringraziamo per l'attenzione.

I colleghi de *Il NO che Unisce*
Psicologi per la Dignità Professionale

PROBLEMATICHE DI CARATTERE GENERALE

CRITICITÀ	MODALITÀ	CONSEGUENZE
Scarsa pubblicizzazione sulla modifica del Codice	<ul style="list-style-type: none">- Questionario “fantasma” nel Giugno 2022- Informazioni tramite <i>newsletter</i> non pervenute a molti colleghi- Mancato invio di comunicazioni ufficiali tramite PEC (almeno, fino all'11 Settembre)	<ol style="list-style-type: none">1) Molti Colleghi non sapranno del voto e non potranno votare2) Mancata partecipazione alla vita (alle scelte della comunità) professionale
Voto in blocco di 41 articoli su 42 con un solo e unico quesito referendario	<ul style="list-style-type: none">- Comunicato con <i>newsletter</i> “fantasma” il 27/06/2023 non pervenuta a molti colleghi, tenendo conto del fatto che non si è tenuti a iscriversi alla <i>newsletter</i>- Nel 2013 sono invece stati posti 3 quesiti per 3 articoli	<ol style="list-style-type: none">1) Modalità di voto non a favore di tutti gli iscritti e rigorosamente online attraverso SPID/CIE2) Voto pilotato verso l'approvazione: invito al SÌ, con messaggi chiari o subliminali
Premessa etica non votabile	<ul style="list-style-type: none">- Inserita nel nuovo CD prima degli articoli	<ol style="list-style-type: none">1) Una cornice fondamentale come la premessa etica non votabile e accettata a prescindere
Genericità della premessa etica	<ul style="list-style-type: none">- Termini ambigui- Frasi fuori contesto- Scritta con un linguaggio confusivo e approssimativo	<ol style="list-style-type: none">1) Uso arbitrario della premessa e <i>passepartout</i> delle norme2) Confusività e ambiguità3) Scarse chiarezza e univocità4) Vulnerabilità e uso inopportuno del CD5) Depotenziamento dell'articolato dalla sua valenza etica essendo esso poi ridotto ad un mero susseguirsi di procedure e prassi esecutive

Contenuti premessa etica	<ul style="list-style-type: none"> - Commi estrapolati e spostati dall'attuale CD - Varie contraddizioni col CD - Linguaggio e neologismi ambigui - Uso fuorviante del linguaggio 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Perdita di autonomia professionale e autodeterminazione 2) Scienza ed Etica contaminate da interessi politico-economici 3) Educazione all'obbedienza e alle indicazioni istituzionali 4) Tacito allineamento politico ed evitamento del contraddittorio 5) Strumentalizzazione del legame etica e scienza
Primo principio etico	<ul style="list-style-type: none"> - Commi estrapolati dal vigente Art. 4 e rielaborati + nuove integrazioni 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lo spostamento di significato, dal rispetto della dignità al rispetto del diritto della dignità 2) Incomprensione in merito a questa aggiunta dal momento che già nell'Art. 10 sono riportate le specifiche sulle attività professionali con gli animali 3) Sparisce il concetto di dell'autodeterminazione 4) Limitazione dell'autonomia intellettuale e professionale
Secondo principio etico	<ul style="list-style-type: none"> - Linguaggio ambiguo 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vengono meno le figure e i criteri decisionali sulle competenze professionali 2) Limitazione dell'autonomia
Terzo principio etico	<ul style="list-style-type: none"> - Scrittura, linguaggio e terminologia ambigui 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nessuna chiarezza sulla responsabilità scientifica 2) Concetti epistemologici non ancora validati 3) La responsabilità di un danno diventa dello psicologo
Quarto principio etico	<ul style="list-style-type: none"> - Linguaggio rigido e chiuso 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Educazione all'obbedienza e a indicazioni istituzionali 2) Relazioni tra ordini professionali regolate da premesse etiche
Perplessità alle modifiche in diversi articoli Persona-Soggetto	<ul style="list-style-type: none"> - Arbitrarietà nell'interpretazione di un concetto 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Svalutazione della soggettività per una oggettività scientifica 2) Perdita del costrutto epistemologico della Psicologia
Responsabilità genitoriale/Patria potestà	<ul style="list-style-type: none"> - La dicitura si adatta al quadro normativo - Poco valutativa delle conseguenze 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Adattamento alla terminologia evoluta nel corso del tempo 2) Si rischierebbe che la responsabilità possa essere subordinata a norme istituzionali
Trattamento/Intervento sanitario, rapporto professionale/prestazioni professionali/cura	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiguità nel cambiamento dei termini/diciture 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Poca chiarezza sull'utilizzo del consenso informato 2) L'impossibilità della libertà di scelta del professionista 3) Scompaiono le diciture rapporto terapeutico e cura

**PROBLEMATICHE RELATIVE AI SINGOLI ARTICOLI – PARTE I
MODIFICHE PIÙ RILEVANTI**

N. ART.	CAMBIAMENTI	CRITICITÀ E CONSEGUENZE
<p style="text-align: center;">Art. 4 Principio del rispetto e della laicità</p>	<p>Vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni» - «non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità» <p>Modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Le psicologhe e gli psicologi rispettano e promuovono i diritti fondamentali della dignità e del valore di tutte le persone e degli animali. In particolare, operano per la promozione della libertà, dell'autonomia e del benessere psicologico, nel rispetto della soggettività di ciascuna persona, gruppo o comunità» - «Riconoscono le differenze individuali, di genere e culturali, promuovono inclusività, rispettano opinioni e credenze e si astengono dall'imporre il proprio sistema di valori» 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Estromissione di questo principio dal Codice Deontologico e spostato nella premessa etica con cesure e modifiche 2) Il rispetto all'autodeterminazione del paziente/cliente viene cancellato 3) Se lo guardiamo più in generale, è il concetto stesso di tutela dell'autodeterminazione a scomparire; 4) Scompare il diritto alla riservatezza del paziente/cliente 5) L'eliminazione di questi due diritti fondamentali autodeterminazione e riservatezza potrebbe causare dei danni all'Utenza 6) I verbi “riconoscere” e “rispettare” esprimono intensità differenti rispetto all'atteggiamento di tutela nei confronti dell'utenza 7) Minor certezza e chiarezza nella tutela dei pazienti/clienti 8) Restringimento della libertà dei singoli in favore di un controllo sempre maggiore da parte di istituzioni, autorità giudiziaria ecc...
<p style="text-align: center;">Art. 9 Consenso informato nella ricerca</p>	<p>Vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «alla fine della prova ovvero della raccolta dei dati» <p>Modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «alla fine dell'attività sperimentale e/o di ricerca» 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Viene indebolito il diritto al consenso informato del soggetto di ricerca 2) Rilascio del consenso anche dopo lunghissimi periodi di tempo
<p style="text-align: center;">Art. 12 Testimonianza</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiguità che perdura nel tempo - Termini Informazioni e testimonianza 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Poca chiarezza nella sua applicazione 2) Informazioni si danno al Pubblico Ministero, alla Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero; mentre la

		<p>testimonianza si rende al giudice in tutte le sedi</p> <p>3) La tutela del paziente è attenuata</p> <p>4) Il senso dell'Art. 12 viene completamente stravolto rispetto a quello vigente e non trova riscontro nella Giurisprudenza</p>
<p>Art. 13 Casi di referto o denuncia o deroga alla riservatezza</p>	<p>Vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento...» <p>Modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Riformulazione di questo articolo «[...] all'adempimento di tale obbligo, il riferimento [...]» - Dal titolo si legge “deroga e riservatezza” 	<p>1) La tutela del paziente risulta attenuata</p> <p>2) Assume una posizione prevalente l'adempimento dell'obbligo</p> <p>3) La riservatezza non è un qualcosa di regolamentato dalla legge, mentre lo è il segreto professionale</p>
<p>Art. 17 – Protezione di dati e documenti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Il termine «segretezza» è stato sostituito da «riservatezza» - Rimosso il seguente comma (presente nell'attuale Art. 17): «Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata ad un collega ovvero all'Ordine professionale» 	<p>1) Riservatezza significa: discrezione e a rispetto del segreto e dell'intimità, mentre segretezza è un termine meno soggetto a interpretazioni</p> <p>2) Poca chiarezza, in merito alla tutela del paziente</p> <p>3) Può essere svantaggioso per il paziente/utente, in materia di protezione dei dati</p>
<p>Art. 21 Insegnamento di metodi, tecniche e strumenti professionali</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rimossa l'ultima parte presente dell'articolo vigente 	<p>1) Frasi importantissime che vanno a specificare e a chiarire l'ambito di competenza</p> <p>2) Si vedono scomparire definitivamente dal Codice, dei termini tipici della nostra professione, quali i processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali)</p>
<p>Art. 22 Condotte non lesive</p>	<p>Modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «La psicologa e lo psicologo adottano condotte non lesive per le persone di cui si occupano professionalmente, e nelle attività sanitarie si attengono alle linee guida e alle buone pratiche clinico-assistenziali». 	<p>1) Si limita l'intervento del professionista e scompare l'unicità del soggetto</p> <p>2) Contraddizione tra l'Art 6 e l'Art. 22</p> <p>3) Non viene specificato da chi siano state elaborate queste linee guida</p> <p>4) Non specificato da dove si debba attingere ma si ipotizza un riferimento</p>
<p>Art. 24 Consenso informato sanitario nei confronti di persone adulte capaci</p>	<p>Vigente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporto/prestazione <p>Modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trattamento sanitario - «Nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo 	<p>1) Limitazione dell'autonomia sia del paziente/utente che del professionista</p> <p>2) Assimilazione della psicologia all'ambito medico</p> <p>3) Il dubbio su quali prestazioni professionali psicologiche siano da considerarsi</p>

	<p>del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge».</p> <ul style="list-style-type: none"> - «conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario» - «L'acquisizione del consenso informato è un atto di specifica ed esclusiva responsabilità della psicologa e dello psicologo» 	<p>"trattamento sanitario" e quali no</p> <ol style="list-style-type: none"> 4) Modifica potenzialmente pericolosa, in quanto si potrebbe non dar modo ai genitori di esprimere il consenso e di essere coinvolti 5) Grave limitazione dell'autodeterminazione delle persone e della loro possibilità di scelta 6) L'introduzione non è attinente all'ambito psicologico 7) Fa riferimento ai trattamenti sanitari di tipo medico 8) Non ci sono trattamenti psicologici sanitari che possono essere imposti su disposizione di legge 9) Riduzione dell'autonomia del professionista
<p>Art. 29 Condizioni preliminari all'intervento</p>	<p>Modifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'aggiunta qui di seguito sottolineata recita: «La psicologa e lo psicologo possono subordinare il loro intervento <u>ad altri trattamenti sanitari</u>» 	<ol style="list-style-type: none"> 1) La modifica di questo articolo sembra spingere verso una medicalizzazione dell'intervento 2) Si denota la sovrapposizione della Psichiatria alla Psicologia 3) Si intravede una potenziale contraddizione con l'Art. 6
<p>Art. 31 Consenso informato sanitario nei casi di persone minorenni o incapaci</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Questo articolo prevede il ricorso al giudice nei casi in cui non sia concesso, o venga ritirato, il consenso al trattamento da effettuare sul minore o sulla persona incapace 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Esclude il professionista dal processo di valutazione della situazione 2) Rischia di sminuire l'importanza del coinvolgimento dei genitori/tutori 3) Aumenta la discrezionalità di interpretazione da condurre a risultati imprevedibili, anche lontani dall'interesse del minore o della persona incapace
<p>Art. 36 Giudizi sull'operato di colleghe e colleghi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Viene introdotto il termine "metodologica" 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Si può segnalare un collega anche per aver utilizzato approcci metodologici sgraditi alla "comunità scientifica" di moda in quel momento? 2) Sembra restringersi l'autonomia del professionista mentre aumenterebbero i vincoli in cui può esercitare
<p>Art. 41 Osservatorio permanente sul CDPI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Nella modifica di questo articolo non viene più specificato che la revisione periodica del Codice Deontologico si attiene «alle modalità previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56» 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Non si tiene conto della comunità dei colleghi e le decisioni vengono prese in maniera oligarchica

**PROBLEMATICHE RELATIVE AI SINGOLI ARTICOLI – PARTE II
MODIFICHE MINORI**

N. ART.	CAMBIAMENTI	CRITICITÀ E CONSEGUENZE
Artt. 1, 5, 11, 19, 28, 30, 33, 34, 38	<p>Non vi è nessuna aggiunta, rimozione o modifica sostanziale, se non la sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo” e i relativi adeguamenti linguistici necessari come quelli verbali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da “lo psicologo” → a “la psicologa e lo psicologo” - Oppure da “gli psicologi” → a “le psicologhe e gli psicologi” 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Minore scorrevolezza 2) Minore immediatezza di comprensione 3) Maggiore disarmonia linguistica 4) Maggiore lunghezza del testo 5) Maggiore ridondanza 6) Maggiori difficoltà alla lettura <p>NB: Queste conseguenze si riflettono sia su tutti gli articoli trattati in precedenza (<i>modifiche più rilevanti</i>) che su tutti i seguenti (<i>modifiche minori</i>)</p>
Art. 2 Procedure disciplinari e sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> - Rimosso: «secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare.» - Aggiunto: «La psicologa e lo psicologo non mettono in atto azioni e comportamenti che ledono il decoro e la dignità della professione.» - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo” 	
Art. 3 Principio di responsabilità	<p>Sostituzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «degli altri» → «delle altre persone» - «utenti» → «persone» - Aggiunto: “culturali» ai fattori a cui prestare attenzione - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo” 	<ul style="list-style-type: none"> - Inserendo “persone” al posto di “utenti” si potrebbe non tener conto a sufficienza di un’utenza in termini di gruppi
Art. 6 Autonomia professionale	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiunto: «regionale” alla frase «informano il loro Ordine <i>regionale</i>» - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo” 	<ul style="list-style-type: none"> - Le province autonome di Trento e Bolzano non hanno ordini regionali ma provinciali: questo dato viene ignorato o vi sono delle modificazioni organizzative già decise che non divulgano?
Art. 7 Validità dei dati delle informazioni	<ul style="list-style-type: none"> - Rimosso: «Nelle proprie attività professionali, » - Aggiunti: <ul style="list-style-type: none"> - «oltre ogni attività professionale» - «di formazione e supervisione» - «di accuratezza, di affidabilità di dati» - «coerente con il tema di oggetto e valutazione» 	<ul style="list-style-type: none"> - Perché un ordine dovrebbe andare al di là della vita professionale specificata nell’albo di un iscritto? - Potrebbe risultare, da parte dell’ordine, un’intrusione eccessiva nei confronti della vita personale dell’iscritto

	- Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo”	
Art. 8 Tutela della professione e contrasto all’esercizio abusivo	- Aggiunto: «presunti» prima di «casi di abusivismo» - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo”	
Art. 10 Attività professionali con gli animali	- Aggiunto: «incluse quelle di ricerca» riferito alle attività professionali	
Art. 14 Interventi professionali su gruppi	Sostituzioni: - «è tenuto» → «hanno il compito» - «è tenuto» → «devono» - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo”	
Art. 15 Collaborazioni interprofessionali e condivisione delle informazioni	- Sostituzione: «soggetti» → «figure professionali» - Rimosso: «professionale» in riferimento al «segreto professionale» - Aggiunto: «previo consenso della persona destinataria della prestazione» - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo”	- Limitazione della rosa di coloro che possono collaborare con lo psicologo: se per un paziente con anoressia nervosa si chiede la collaborazione con la famiglia, i membri non sono figure professionali ma, comunque, aiutano il paziente designato - Contraddizioni con Artt. 24 e 31 circa il consenso e la natura del trattamento
Art. 16 Salvaguardia dell’anonimato	- Rimosso: «ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti tenuti al segreto professionale» - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo”	
Art. 18 Rispetto della libertà di scelta	- Aggiunto: «dell’ente o della persona» - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo”	- Passo confuso: Gli enti non possono esprimere un consenso. Sono fatti di persone che lo possono esprimere - Clienti e pazienti sono persone, non è necessario specificarlo
Art. 20 Attività di docenza e formazione psicologica	- Rimosso: «allievi» - Sostituzione forma femminile e maschile a “studenti” - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo”	- L’esclusione potrebbe tagliare fuori psicologi che stanno formando colleghi più giovani/meno esperti al di là di scuole, università, corsi formalizzati
Art. 23 Compenso professionale	- Rimosso: «professionale» relativo a «compenso professionale» - Aggiunto: «professionale» relativo al «rapporto» - Sostituzione: «all’importanza dell’opera» → «alla natura e alla	

	<p>complessità dell'attività professionale» relativamente all'adeguatezza del compenso</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione forma femminile e maschile a "lo psicologo" 	
<p>Art. 25 Uso degli strumenti e comunicazione dei risultati</p>	<p>Aggiunti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «restituzione e » in riferimento alla comunicazione dei risultati - «ad adattare e » in riferimento alla regolazione della restituzione - Sostituzione forma femminile e maschile a "lo psicologo" 	<ul style="list-style-type: none"> - Uno degli esempi più chiari dell'utilizzo poco sapiente della lingua Italiana
<p>Art. 26 Principio dell'astensione</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione: «dell'utenza» → «di altre persone» in riferimento all'assunzione di ruoli professionali e di interventi - Sostituzione forma femminile e maschile a "lo psicologo" 	<ul style="list-style-type: none"> - Rischio di escludere altri riceventi delle prestazioni dello psicologo come gruppi o coppie
<p>Art. 27 Interruzione del rapporto professionale</p>	<p>Sostituzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «terapeutico» → «professionale» in riferimento alla prestazione - «cura» → «Intervento psicologico» - «Se richiesto» → «Ove necessario» - «necessarie» → «idonee» in riferimento alle informazioni sulla ricerca di un nuovo professionista - Sostituzione forma femminile e maschile a "lo psicologo" 	
<p>Art. 32 Prestazione richiesta da un committente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione: «dal destinatario» → «dalla persona destinataria» - Aggiunta dall'Art. 4 del Codice Deontologico Vigente: «In tutti i casi in cui la persona destinataria ed il committente non coincidano, la psicologa e lo psicologo tutelano prioritariamente la persona destinataria dell'intervento stesso» - Sostituzione forma femminile e maschile a "lo psicologo" 	<ul style="list-style-type: none"> - L'aver spostato una parte di uno dei primi articoli in quest'ultimo, sebbene abbia parvenza di coerenza, ha più ragione di essere rimarcato, come importanza, fra i principi generali, piuttosto che in casi specifici (l'utenza) perché il rispetto e la tutela dell'individuo deve essere una <i>forma mentis</i>, una <i>condicio sine qua non</i> dell'attività psicologica e non un dettaglio di una parte del lavoro
<p>Art. 35 Indicazione delle fonti</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiunta: «scientifiche e attività professionali» relativo ai risultati delle ricerche - Sostituzione forma femminile e maschile a "lo psicologo" 	<ul style="list-style-type: none"> - Non vi è una definizione in tutta la revisione del Codice Deontologico una definizione di ciò che è "scienza" e "scientifico": rischio di creare ambiguità - Esistono anche le ricerche empiriche: la ricca conoscenza nata direttamente sul

		campo non è meno importante degli studi e delle ricerche fatte con metodo scientifico
Art. 37 Accettazione del mandato	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione: «del committente e/o destinatario» → «della persona o dell'ente richiedente» - Rimosso: «la consulenza ovvero» relativo all'invio ad un altro professionista - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo” 	<ul style="list-style-type: none"> - Stessa critica applicata all'Art. 18 (vedi) - Si presuppone, in questo modo, che il paziente/cliente cambi professionista: in realtà non è così, perché l'invio per una consultazione psichiatrica per l'assunzione di farmaci o di uno specialista in scienze dell'Alimentazione o Nutrizione per un paziente affetto da disturbo del comportamento alimentare non è un “trasferimento” di paziente, ma una collaborazione, anche temporanea
Art. 39 Presentazione professionale	<ul style="list-style-type: none"> - Sostituzione: «il pubblico e gli utenti» → «la comunità, le clienti e i clienti» - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo” 	
Art. 40 Pubblicità professionale	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiunta: «ove necessario» in relazione alla verifica dei competenti Consigli dell'Ordine - Sostituzione forma femminile e maschile a “lo psicologo” 	



ilnocheunisce.it